



# COMUNE DI PEIO

*Provincia di Trento*

---

## VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione.

N° 70 DEL 30.12.2025

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice - approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2026.

L'anno Duemilaventicinque, addì Trenta, del mese di Dicembre, alle ore 20:30, nella Sala istituzionale presso Palazzo Migazzi, Piazza C. Migazzi n. 5 a Cogolo.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

VENERI LUCA	Presente	MENGON ELISA	Presente
CANELLA PIERGIORGIO	Presente	MORESCHINI GIULIA	Presente
CASEROTTI DANIELE	Presente	PAGANINI SARAH	Presente
DALDOS PIERANTONIO	Presente	PEDERGNANA VITO	Presente
DALLAVALLE EMANUELA	Assente Giustificato	PRETTI ALBERTO	Presente
GABRIELLI PIER ETTORE	Presente	VICENZI ENRICO	Presente
LONGHI VINCENZO	Presente	ZANELLA SARA	Presente
MARTINOLLI GIANPIETRO	Presente		

Presenti: n. 14

Assenti: n. 1

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Endrizzi Carlo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Veneri Luca, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n° 5 dell'ordine del giorno.

## DELIBERA N° 70 DEL 30/12/2025

**Oggetto: Imposta immobiliare semplice - approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2026.**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge Provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 "Legge finanziaria provinciale per il 2015" che ha istituito l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.P.) e della Tassa per i Servizi Indivisibili (T.A.S.I.), nonché le successive modifiche intervenute a più riprese nel testo della normativa stessa;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell'IM.I.S. approvato con propria deliberazione n. 10 di data 16 aprile 2018 e modificato con deliberazioni N. 36 dd. 22 luglio 2020, n. 4 dd. 30 marzo 2022 e n. 62 dd. 28 dicembre 2023;

Vista la propria deliberazione n. 61 di data 30 dicembre 2024 con la quale venivano determinate le aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2025;

Richiamato il protocollo d'intesa in materia di Finanza Locale per l'anno 2026, sottoscritto in data 24 Novembre 2025, fra il Presidente della Provincia Maurizio Fugatti, L'Assessore all'agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica ed enti locali Giulia Zanotelli ed il Presidente del Consiglio delle Autonomie Michele Cereghini;

Preso atto che sulla base di quanto sopra a livello provinciale le aliquote standard per l'anno 2026 sono così determinate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%
Altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze	0,895%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%

Considerato che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articolo 5,6 e 14 della Legge Provinciale n. 14 del 2014;

Avuto presente che in materia di IM.I.S. l'art. 8 comma 1 della L.P. M. 14/2014 stabilisce l'applicabilità automatica delle delibere adottate per il periodo d'imposta precedente se non vengono assunti provvedimenti di modifica, in recepimento del principio di cui all'articolo 1 comma 169 della Legge N. 296/2006;

Preso atto che con riferimento all'abitazione principale la disciplina fissa una detrazione d'imposta pari ad € 224,44 che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta;

Preso atto che con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola la disciplina fissa una deduzione applicata alla rendita catastale non rivalutata pari a 1.500,00 euro che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Visti i Protocolli in materia di finanza locale a valere per gli anni dal 2016 al 2026, nei quali con riferimento alla manovra della fiscalità locale Giunta provinciale e Consiglio delle autonomie locali hanno determinato l'istituzione di aliquote standard agevolate, differenziate per varie categorie catastali (in specie relative all'abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze, ed ai fabbricati di tipo produttivo), quale scelta strategica a sostegno delle famiglie e delle attività produttive. Contestualmente, è stato assunto l'impegno per i Comuni di formalizzare l'approvazione delle aliquote stesse con apposita deliberazione (in quanto in carenza non troverebbero applicazione, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.P. n. 14/2014 e dell'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006), e per la Provincia di riconoscere un trasferimento compensativo a copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni così introdotte.

Valutati attentamente il quadro normativo di riferimento, gli accordi assunti tra Provincia e Consiglio delle Autonomie Locali, e l'articolazione dei presupposti e delle basi imponibili di questo Comune.

Ritenuto di adottare le aliquote standard di cui alla normativa provinciale sopra menzionata ed al Protocollo d'Intesa, con l'eccezione:

## DELIBERA N° 70 DEL 30/12/2025

- dei fabbricati iscritti in categoria catastale D1, con una rendita superiore ad Euro 75.000,00, per i quali viene prevista l'aliquota dell'1,30% (unovirgolatrenta per cento) ;
- dei fabbricati iscritti nelle categorie catastali del Gruppo B, per i quali viene prevista l'aliquota dello 0,55% (zerovirgolacinquantacinque per cento);

Ritenuto altresì:

- di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 8 comma 2 lettera e bis) della Legge Provinciale n. 14 del 2014, nonché dall'art. 6 del Regolamento Comunale, confermando, per i fabbricati iscritti o iscrivibili al catasto nella categoria D8 destinati esclusivamente ad impianti di risalita comunque denominati, un'aliquota pari al 0,00%.
- di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 8 comma 2 lettera g quater ) della Legge Provinciale n. 14 del 2014, nonché dall'art. 6 del Regolamento Comunale, stabilendo la seguente aliquota ridotte per la fattispecie "immobili soggetto a vincolo di uso civico" concessi ai sensi della L.P. 14/6/20905 N. 6 al Comune per l'esercizio di funzioni, servizi o attività pubbliche , nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato: valore della concessione fino a Euro 2.000,00 annue - aliquota 0%.

Ritenuto infine, con riferimento all'abitazione principale (per le fattispecie non esenti), di fissare la detrazione d'imposta in Euro 300,00.

Visto il citato Regolamento IM.I.S. che ha previsto in particolare, all'art. 5, le assimilazioni ad abitazione principale, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della Legge Provinciale n. 14 del 2014, per le seguenti fattispecie:

- a) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale, nonché agli affini entro il medesimo grado. L'assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 2 dell'art. 5 del Regolamento. L'assimilazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7;
- b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'assimilazione si applica all'unità immobiliare abitativa che al momento del ricovero era qualificata come "abitazione principale" del soggetto stesso. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7. L'assimilazione è subordinata al verificarsi della circostanza per la quale l'unità immobiliare sia utilizzata, anche in modo disgiunto:
  1. dal coniuge, o da parenti o da affini entro il secondo grado, del possessore, che in essa pongano la residenza, purché ciò avvenga a titolo non oneroso;
  2. da chiunque, ed a qualsiasi scopo diverso da quelli di cui al punto 1., compresa la semplice tenuta a disposizione, purché ciò avvenga a titolo non oneroso;

Fissato quindi l'obiettivo di gettito relativo all'imposta pari ad Euro 1.800.000,00 ;

Si propongono di seguito le aliquote IM.I.S. a valere sul 2026 relative alle diverse fattispecie come di seguito indicato:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%	€ 300,00	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%		
Altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze	0,895%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3, D2 e nelle categorie catastali del gruppo B)	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00= (tranne, per la categoria D8, quelli destinati esclusivamente ad impianti di risalita comunque denominati)	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%		

## DELIBERA N° 70 DEL 30/12/2025

Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	1,30%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00= (tranne, per la categoria D8, quelli destinati esclusivamente ad impianti di risalita comunque denominati)	0,79%		
Fabbricati iscritti o iscrivibili al catasto nella categoria D8 destinati esclusivamente ad impianti di risalita comunque denominati	0,00%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%		€ 1.500,00
Aliquota agevolata immobili gravati da uso civico in concessione al Comune come da fattispecie prevista dall'art. 6 del Regolamento comunale	0%		
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

Vista la Legge Provinciale 30 dicembre 2014 n. 14;

Visto il Regolamento Comunale in materia di IM.I.S. approvato con deliberazione consiliare n. 10 di data 16 aprile 2018 e modificato con deliberazioni n. 36 dd. 22 luglio 2020, n. 4 di data 30 marzo 2022, e n. 62 di data 28 dicembre 2023;

Visto l'articolo 49, comma 3, lettera i) del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Considerato che dal 01 gennaio 2016 è entrata in vigore la riforma sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali e dei loro enti strumentali prevista dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. e i..

Visto l'articolo 183 del T.U.E.L. così come modificato con D.Lgs. 126/2014, relativo agli impegni di spesa.

Visto l'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2001 e s.m. e i. contenente il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

Visto inoltre il D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i..

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

- il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Responsabile dell'Ufficio Tributi;
- il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

entrambi espressi ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 di data 23 aprile 2007 e s.m. e i..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 di data 31 gennaio 2019.

Vista la Legge Regionale di data 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge di data 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo di data 14 marzo 2013, n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli n. 14, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'ausilio del Segretario, presenti e votanti n. 14 Consiglieri,

## DELIBERA

1. Di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice per l'anno di imposta 2026:

DELIBERA N° 70 DEL 30/12/2025

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%	€ 300,00	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%		
Altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze	0,895%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3, D2 e nelle categorie catastali del gruppo B)	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00= (tranne, per la categoria D8, quelli destinati esclusivamente ad impianti di risalita comunque denominati)	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	1,30%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00= (tranne, per la categoria D8, quelli destinati esclusivamente ad impianti di risalita comunque denominati)	0,79%		
Fabbricati iscritti o iscrivibili al catasto nella categoria D8 destinati esclusivamente ad impianti di risalita comunque denominati	0,00%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%		€ 1.500,00
Aliquota agevolata immobili gravati da uso civico in concessione al Comune come da fattispecie prevista dall'art. 6 del Regolamento comunale	0%		
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

2. Di stabilire, in base a quanto previsto dall'articolo 9 comma 1 della L.P. 14/2014, per il periodo di imposta 2026, l'eliminazione dell'obbligo del versamento in acconto entro il 16 giugno, e pertanto che l'imposta complessivamente dovuta per l'esercizio 2026 venga versata entro la scadenza del 16 dicembre 2026 .
3. Di dare atto che il gettito dell'imposta verrà introitato al capitolo 14 - PCF E.1.01.01.06.001 del bilancio esercizio 2026 la cui approvazione è prevista di seguito nella seduta odierna.
4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi, secondo le modalità ed entro il termine di cui all'art. 13 commi 15 e 15 ter del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Di dare evidenza che ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
  - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2;
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;  
*ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale*
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro

## DELIBERA N° 70 DEL 30/12/2025

120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli articoli 119 I° comma lettera a) e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, nonché degli articoli 244 e 245 del D.Lgs. 12 aprile 2010, n. 163 e s.m..

### **S U C C E S S I V A M E N T E**

Stante l'urgenza di provvedere in merito.

Visto l'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori, presenti e votanti n. 14 Consiglieri,

### **D E L I B E R A**


1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa dando atto che ad esso va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Veneri dott. Luca

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Endrizzi dott. Carlo

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*



# COMUNE DI PEIO

*Provincia di Trento*

---

## VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 70 DEL 30.12.2025

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice - approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2026.

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo comunale ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **31/12/2025** al giorno **10/01/2026**.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Endrizzi dott. Carlo

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*



# COMUNE DI PEIO

*Provincia di Trento*

---

## VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 70 DEL 30.12.2025

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice - approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2026.

### CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m. e i., **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Endrizzi dott. Carlo

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*